

Il nuovo ruolo della Corte dei conti dopo la riforma

di Luigi Balestra

La riforma approvata sabato 27 dicembre 2025 in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa per danno erariale condensa un intervento legislativo che sta già costituendo materia di acceso dibattito, il quale nondimeno, sin dalle prime battute, tradisce in alcuni interventi pregiudiziali ideologiche che non giovano all'esatta comprensione delle novità.

Per rimanere ai profili più squisitamente tecnici, di talché tralasciando ogni dietrologia che sempre si annida nel confronto strettamente politico, i critici evocano l'introduzione di una sorta di impunità, con una responsabilità del pubblico funzionario per colpa grave limitata al 30% del danno cagionato e, in ogni caso, non superiore al doppio della retribuzione lorda annua. A ciò si aggiunge l'introduzione di un'ampia funzione consultiva da rendersi, a seconda dell'ente richiedente, dalla sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimità sugli atti ovvero dalle sezioni regionali, con funzione esimente rispetto alla colpa grave. Ciò che – si sostiene – comporterebbe la vanificazione di ogni forma di controllo, tenuto conto dell'obbligo di pronunciarsi entro trenta giorni, onde, in mancanza, si aprono le porte del silenzio assenso. Altre novità concernono il controllo preventivo di legittimità.

I sostenitori, dal canto loro, pongono in luce l'innovatività della riforma, animata dalla volontà di creare un supporto agli amministratori pubblici, troppe volte intimoriti, da un lato, dalle difficoltà di districarsi in quelli che assumono le sembianze di veri e propri gineprai normativi e, dall'altro, dalle implicazioni di una responsabilità che può rivelarsi patrimonialmente devastante. L'idea è dunque – almeno negli

intendimenti dei promotori della riforma – quella di una Corte dei conti al servizio del Paese, giusta una logica che, nel rispetto dei ruoli, sappia ispirarsi a una leale collaborazione.

Questo, in via di estrema sintesi, il confronto che si sta profilando. Alcuni aspetti meritano a mio avviso un chiarimento. Sin da luglio 2020, in ragione della necessità di far ripartire il Paese, è stato introdotto uno scudo erariale, escludendo la responsabilità per colpa grave con riguardo alle condotte commissive dei pubblici funzionari. Una misura confermata dai governi avvicendatisi sino ad oggi e che, proprio per queste ragioni, dovrebbe ingenerare più di un elemento di riflessione.

Con la riforma appena approvata la colpa grave viene reintrodotta – e in ciò un elemento di non poco momento – ancorché con un tetto massimo per quel che concerne il danno risarcibile. Al riguardo alcune notazioni s'impongono.

La prima: lo spettro di una responsabilità patrimoniale senza confini, in cui può incorrere chi maneggia denaro pubblico, può apparire irragionevole e sproporzionato se si tiene conto, a fronte dell'immane compito dell'amministrare, del modesto importo delle retribuzioni di molti amministratori e funzionari pubblici, con un evidente disincentivo allo svolgimento di cotali attività. Basti pensare alle responsabilità dei Sindaci di piccoli comuni i quali sono sovente sprovvisti di apparati amministrativi adeguati a supportarne l'azione. Il 30% del danno cagionato, ovvero il doppio della retribuzione lorda, rappresenta comunque una reazione/sanzione di particolare impatto nella sfera patrimoniale del pubblico funzionario.

La seconda: il danno va risarcito integralmente – come è ovvio che sia, ma vale la pena sottolinearlo – da parte di chi agisca con dolo ovvero consegua un illecito arricchimento. La terza: l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa da parte di chi gestisca risorse pubbliche e sia sottoposto alla giurisdizione della Corte dei conti. La quarta: nei casi più gravi la Corte dei conti può disporre a carico del dirigente o del pubblico funzionario la sospensione dalla gestione di risorse pubbliche per un periodo che va da sei mesi a tre anni.

Ragion per cui, fermo restando che tutto – e, quindi, anche la presa di posizione nella materia in questione – è sempre perfettibile nonché criticabile, il sistema ideato sembra ispirato a ragionevolezza. Ancor più perché si dà carico, onde scongiurare interpretazioni lasche, di delineare il perimetro della colpa grave attraverso una descrizione delle condotte che ne integrano gli estremi. D’altro canto, la riforma sembra far proprie, al fine di porvi rimedio, le preoccupazioni espresse poco più di un anno fa dalla Corte costituzionale, la quale non esitò a parlare di fatica dell’amministrare, generatrice di fenomeni di burocrazia difensiva. In generale, si è inteso promuovere un cambiamento non di poco momento, soprattutto sotto il profilo culturale, con una Corte dei conti chiamata a svolgere – secondo gli intendimenti originari – un’intensa attività di collaborazione e di supporto delle Pubbliche amministrazioni. Certo, i trenta giorni entro cui rendere il parere in sede consultiva impongono una significativa riorganizzazione di lavoro e di funzioni, ma in ciò bisogna fidare sia sull’abilità degli stessi magistrati della Corte dei conti di “autoriformarsi”, sia sulla capacità del Governo di saper far fronte alla riorganizzazione e al riordino delle funzioni della Corte dei conti attraverso i decreti legislativi che è stato delegato ad adottare.